

Articolo 20, comma 6
(Procedure per il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica)

L'articolo 20, comma 6, interviene in materia di **reclutamento degli insegnanti di religione cattolica**, novellando il comma 1 e il comma 2 dell'articolo 1-*bis* del **D.L. 126 del 2019** al fine di **rimodulare la percentuale di posti assegnabili, rispettivamente, mediante la procedura ordinaria e mediante la procedura straordinaria**. In particolare: 1) **riduce dal 50 al 30 per cento** la quota di posti che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, da coprire mediante il concorso che il Ministero dell'istruzione e del merito, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, deve bandire entro il 2023; 2) **aumenta dal 50 al 70 per cento** la quota dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, da coprirsi mediante la procedura straordinaria riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali.

Come evidenziato nella **relazione illustrativa** di accompagnamento all'A.C. 1239, «con la modifica [...] si interviene sull'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019 [...] previsione già di carattere eccezionale in quanto limitata ai soli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 esclusivamente al fine di rideterminarne la percentuale dei posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del 2022 [...], riservata a coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Resta fermo, quindi, il requisito dello svolgimento di almeno tre anni di servizio».

Per una più agevole lettura, si riportano le modifiche in formato di **testo a fronte**:

Testo vigente

Articolo 1-*bis*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2023, previa intesa con il Presidente della Conferenza

Testo modificato

Articolo 1-*bis*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, entro l'anno 2023, previa intesa con il Presidente della Conferenza

episcopale italiana, un concorso per la copertura del 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale

episcopale italiana, un concorso per la copertura del **30 per cento** dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2022/23 al 2024/25, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata agli insegnanti di religione cattolica che siano in possesso del titolo previsto dai punti 4.2. e 4.3 dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, resa esecutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Alla procedura straordinaria di cui al presente comma è assegnato il **70 per cento** dei posti vacanti e disponibili per il triennio scolastico 2022/2023-2024/2025 e per gli anni scolastici successivi fino al totale

esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale.

esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3 -bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il contenuto del bando, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, il quale prevede, altresì, un contributo per l'intera copertura degli oneri delle procedure a carico dei partecipanti. I contributi di partecipazione, versati all'entrata del bilancio dello Stato, sono tempestivamente riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione ai fini della copertura integrale delle spese per la procedura concorsuale.

A livello d'**inquadramento normativo**, si ricorda che l'**articolo 1-bis** del **D.L. 126/2019** ha autorizzato l'avvio di un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della **religione cattolica**. Nelle more dell'espletamento del concorso, alle immissioni in ruolo si procede utilizzando le graduatorie del concorso bandito nel 2004, la cui validità era limitata agli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

In particolare, l'articolo 1-bis disponeva nella sua formulazione originaria che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora, il MIM), previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), è autorizzato a bandire, **entro il 2020**, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevedono **vacanti e disponibili** negli **a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023**. Rispetto a tale disciplina, sono intervenute una serie di **proroghe** riferite sia al termine ultimo per la bandizione del concorso sia agli anni scolastici contemplati. L'ultima di

esse è quella disposta dall'**articolo 5, comma 3, del D.L. 198/2022**, che ha fissato al 2023 il termine ultimo per la bandizione del concorso e al 2022/2023 e 2024/2025 gli anni scolastici da considerare rispetto ai posti. Per i necessari approfondimenti e la ricostruzione della "catena delle proroghe" cfr. l'apposito [dossier](#) predisposto dal Servizio studi.

In via generale, si ricorda che, ai fini dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali – quale previsto dall'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, reso esecutivo ai sensi della L. 121/1985, e dall'Intesa tra il Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della CEI, resa esecutiva con DPR 751/1985 – la **L. 186/2003** ha istituito **due distinti ruoli regionali** del personale docente, articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi, relativi, rispettivamente, a scuola dell'infanzia e scuola primaria e a scuola secondaria.

Ha, altresì, attribuito agli insegnanti di religione cattolica lo **stato giuridico** e il **trattamento economico del personale docente di ruolo** e ha disposto che la consistenza della relativa **dotazione organica**, articolata su base regionale e determinata nella misura del **70% dei posti** d'insegnamento complessivamente funzionanti, è stabilita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

L'accesso ai ruoli avviene previo superamento di **concorsi, per titoli ed esami**, indetti **su base regionale**, con **frequenza triennale**, dal MIUR. Per partecipare ai concorsi, ciascun candidato deve essere in possesso dei prescritti **titoli di qualificazione professionale**, nonché del **riconoscimento di idoneità** rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio.

Infine, ha stabilito che il **primo concorso** era **riservato** agli insegnanti di religione cattolica – in possesso dei requisiti di qualificazione professionale e di idoneità – che avevano prestato continuativamente **servizio per almeno quattro anni** nel corso degli ultimi dieci anni e per un orario complessivamente non inferiore alla metà di quello d'obbligo, anche in ordini e gradi scolastici diversi.

In attuazione dell'articolo 5 della L. 186/2003, con bando emanato con [D.D. 2 febbraio 2004](#), sono stati indetti **due distinti concorsi** riservati – l'uno per la **scuola dell'infanzia** e la scuola **primaria**, l'altro per la **scuola secondaria di primo e di secondo grado** – per la copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno degli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

Le procedure sono state curate dai singoli uffici scolastici regionali che hanno provveduto, altresì, ad approvare le graduatorie generali di merito di ciascuno dei due concorsi. In particolare, in base all'articolo 9 del D.D. citato, le **graduatorie** erano **valide** per i medesimi **a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007**.

Successivamente, non sono state bandite ulteriori procedure.

Si prevede, inoltre, che una **quota non superiore al 50% dei posti** può essere **riservata** al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto **almeno 3 annualità di servizio**, anche non consecutive, nelle scuole del **sistema nazionale di istruzione** (che, come evidenziato nella scheda relativa all'articolo 1, co. 1-16, 18-ter, 18-octies e 19, comprende le scuole statali e le scuole paritarie private e degli enti locali).

Non è previsto uno specifico arco temporale per la validità delle annualità di servizio.

Nelle more dell'espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle **graduatorie** del concorso bandito nel **2004**. Si dispone, così, nella sostanza, la **riapertura delle graduatorie**, la cui validità, come si è visto, era limitata agli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

Da ultimo, si prevede la clausola di **neutralità finanziaria**.

Nel corso dell'esame nell'Assemblea della Camera del disegno di legge di conversione del D.L. 126/2019, il 2 dicembre 2019 è stato accolto l'[ordine del giorno n. 9/2222-A/3](#), che ha impegnato il Governo ad utilizzare le graduatorie del concorso bandito nel 2004 prima della determinazione dei posti da mettere a bando, a valutare adeguatamente nei titoli previsti dal nuovo bando l'anzianità di servizio, attribuendo alla stessa un punteggio significativamente superiore a tutti gli altri titoli, ad inserire tra gli stessi titoli la condizione di essere risultati idonei nel concorso del 2004, nonché ad incrementare la misura del 70% dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti ai fini della determinazione della dotazione organica.

Secondo la **relazione tecnica** di accompagnamento all'A.C. 1239, l'intervento in esame sarebbe «**neutro dal punto di vista finanziario**. Infatti, con la modifica alla doppia procedura concorsuale prevista dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, si interviene esclusivamente per rideterminare, per il triennio scolastico dal 2022/2023 al 2024/2025, la percentuale dei posti messi a concorso tra la procedura ordinaria, disciplinata ai sensi del comma 1, e la procedura straordinaria inserita al comma 2 con il decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per coloro che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali. Dette procedure sono state già autorizzate ai sensi dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 126 del 2019, pertanto, dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».